



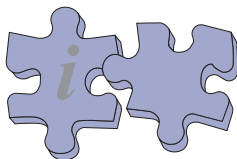
ITALIA

istruzioni per l'uso

Italia

Istruzioni per l'uso

*Kit multilingue
ai diritti e ai servizi*



Progetto co-finanziato dall'Unione
Europea

Con il patrocinio del



COMUNE DI BOLOGNA



Ministero dell'Interno
Dipartimento per la Libertà Civile
e l'Immigrazione

Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi

Italia**Istruzioni per l'uso**

*Kit multilingue
ai diritti e ai servizi*

A cura di

Giovanni Di Dio

Traduzioni di

Mariel Hass Ried (inglese)

Ahmad Addous (arabo)

Mauro Picciaiola (rumeno)

Yan Hong (cinese)

Progetto grafico di

Vittorio Dario Brocadello



Xenia - Associazione per lo studio sulle migrazioni e lo sviluppo

Via Marco Polo, n.21/23 - Cap. 40131 Bologna

tel. e fax 051-6350774

e-mail: info@xeniabo.org www.xeniabo.org

Indice

Soggiornare regolarmente in Italia	pag. 4
	<i>L'ingresso in Italia</i> " 4
	<i>Il permesso di soggiorno</i> " 4
	<i>Le diverse tipologie di documenti e come ottenerli</i> " 6
	<i>Il ricongiungimento familiare e il permesso per motivi di famiglia " 11</i>
	<i>Diritti e doveri dei cittadini stranieri</i> " 13
	<i>I minori stranieri</i> " 14
	<i>L'espulsione e le cause di inespellibilità</i> " 15
	<i>I cittadini comunitari</i> " 15
	<i>La cittadinanza</i> " 16
Il lavoro	" 19
	<i>I contratti di lavoro e i diritti dei lavoratori</i> " 19
	<i>Il lavoro e i documenti di soggiorno</i> " 21
	<i>Il mercato del lavoro: regole e opportunità</i> " 22
La casa	" 25
	<i>Le diverse tipologie di contratto e di canone</i> " 25
	<i>L'alloggio pubblico (la casa popolare)</i> " 26
	<i>Il fondo sociale per l'affitto</i> " 28
	<i>Comprare casa in Italia</i> " 28
La salute	" 29
	<i>Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)</i> " 29
	<i>Il tesserino STP per gli stranieri senza permesso di soggiorno</i> " 30
	<i>La tutela del diritto di maternità</i> " 31
	<i>Prevenzione e cure specialistiche</i> " 32
	<i>Le vaccinazioni</i> " 33
	<i>Il pronto soccorso e l'ospedale</i> " 33

SOGGIORNARE REGOLARMENTE IN ITALIA

L'INGRESSO IN ITALIA

I cittadini stranieri non comunitari che desiderano entrare in Italia o in un altro paese dell'area Schengen devono richiedere un visto presso le ambasciate dello stato italiano presenti nei paesi di origine.

Il visto deve essere richiesto da tutti i cittadini non comunitari, apolidi o senza patria.

I cittadini comunitari e i cittadini di alcuni paesi, con cui l'Italia ha firmato particolari accordi, non devono richiedere il visto.

Esistono **visti di breve** (fino a 90 giorni) e **lunga durata** (oltre i 90 giorni).

Visti di breve durata più comuni: affari, motivi diplomatici, gare sportive, invito, missione, transito, turismo.

Visti di lunga durata più comuni: lavoro (subordinato, autonomo, stagionale), ricongiungimento familiare, familiare al seguito, studio, motivi religiosi, residenza, cure mediche.

Informazioni

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 – 00100 Roma

Tel. 06 – 3691-8899

dal lunedì al venerdì orario: 9.00 - 16,00

Fax 06 – 3236210.

> www.esteri.it/visti/ <

L'ingresso in Italia da parte dei cittadini stranieri o di altri paesi europei è regolato da leggi interne e da leggi stabilite dall'Unione Europea.

Tra le leggi italiane vi sono anzitutto le seguenti:

- *il Testo Unico (T.U.) sull'Immigrazione in Italia: la legge "Turco-Napolitano" (D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286), modificata dalla legge "Bossi-Fini" (L. n. 189/2002) e dal "Pacchetto Sicurezza" (L. n.94/2009).* E' la legge più importante in cui sono descritti i diritti e gli obblighi del cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia;
- *il Regolamento di attuazione del Testo Unico: D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394*, modificato e integrato dal **D.PR. 18 ottobre 2004, n. 334**. Il Regolamento definisce in modo dettagliato quanto stabilito dal Testo Unico. Ad esempio, nel Regolamento sono stabiliti quali documenti produrre per potere effettuare il rinnovo del permesso di soggiorno.

Tra le norme europee, segnaliamo:

la **Direttiva 2004/38/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari (comunitari e non) di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Che cos'è?

E' il documento che permette al cittadino straniero di soggiornare sul territorio italiano. La durata del permesso varia in base al motivo del soggiorno.

Entro quando e dove va richiesto il permesso di soggiorno?

Va richiesto **entro 8 giorni lavorativi** dall'ingresso in Italia alla Prefettura – Sportello Unico per l'Immigrazione competente sul territorio.

Nei casi di ingresso e soggiorno in Italia **per visite, affari, turismo e studio di durata non superiore ai tre mesi (90 giorni)**, è sufficiente una dichiarazione di presenza da rilasciare in frontiera (uffici doganali di aeroporti, porti navali, ecc.) oppure alla Questura di Polizia competente per il territorio.

L'iscrizione anagrafica

L'iscrizione anagrafica è **obbligatoria** per poter prendere la **residenza** nella città in cui si vive abitualmente. E' molto importante perché da la possibilità di poter effettuare vari adempimenti burocratici, accedere a servizi ed effettuare pratiche varie (fare la patente, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, ottenere contributi economici in caso di difficoltà, ottenere l'assegnazione di un assistente sociale, avere la possibilità di poter far domanda per la casa popolare, ecc.).

L'iscrizione anagrafica (**residenza legale**) è la registrazione dei dati (nome, cognome, cittadinanza, indirizzo, ecc.) da parte del cittadino e della sua famiglia nel luogo dove vive abitualmente. L'iscrizione anagrafica del cittadino straniero regolare deve essere effettuata a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Si effettua presso gli Uffici Anagrafe dei Comuni o presso gli sportelli del cittadino istituiti presso i singoli quartieri comunali (circoscrizioni, municipalità, ecc.).

L'ufficio anagrafe rilascia **una carta di identità** in cui sono riportati i dati anagrafici del cittadino e l'indirizzo di residenza. La carta ha **validità 10 anni**.

Con l'approvazione del "Pacchetto Sicurezza" (L. n. 94/2009), le domande di iscrizione o di variazione della residenza anagrafica, potranno prevedere la verifica, da parte degli uffici comunali competenti, delle condizioni igienico-sanitarie della casa.

L'iscrizione anagrafica in attesa del permesso di soggiorno

Il cittadino straniero in attesa del primo permesso può essere iscritto all'anagrafe.

I documenti da presentare in caso di ingresso per motivi di lavoro subordinato sono:

- il contratto di soggiorno;
- la ricevuta dell'invio del kit postale per la richiesta del permesso.

In caso di ricongiungimento familiare sono:

- il visto di ingresso;
- la ricevuta dell'invio del kit postale per la richiesta del permesso;
- la fotocopia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.

Rinnovo della residenza e cancellazione

È necessario il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno.

In fase di rinnovo, il cittadino straniero rimane iscritto all'anagrafe e conserva la residenza.

Rilascio, durata e rinnovo del permesso di soggiorno

In caso di **primo rilascio**, dopo aver controllato tutti i documenti **presso la Prefettura – Sportello Unico per l'Immigrazione** e compilata la domanda, si invia la richiesta del permesso di soggiorno tramite gli uffici postali.

In caso di rinnovo o aggiornamento del permesso di soggiorno, si ritira in Posta una busta (kit) contenente i moduli da compilare e, una volta allegati i documenti richiesti, si invia alla Prefettura – Sportello Unico per l'Immigrazione competente.

Dopo l'invio del kit, il cittadino straniero è convocato **dall'Ufficio immigrazione della Questura**, tramite lettera raccomandata ed invio di un sms, per essere sottoposto alla registrazione delle impronte digitali e per il ritiro del permesso di soggiorno.

Esistono alcuni permessi di soggiorno che possono essere richiesti direttamente in Questura, presso l'Ufficio Stranieri.

Vediamo in sintesi quali permessi devono essere richiesti allo Sportello Unico per l'Immigrazione e quali in Questura:

Richieste da inviare per posta allo Sportello Unico per l'Immigrazione

• primo rilascio e rinnovo del permesso per lavoro subordinato, autonomo e per studio;
• richiesta di conversione di un permesso per studio in un permesso di lavoro;
• rilascio e rinnovo del permesso per motivi di famiglia.

Richieste da presentare in Questura:

• cure mediche;
• gara sportiva;
• motivi umanitari;
• protezione internazionale;
• protezione sussidiaria;
• rifugiato (solo prima richiesta);
• minore età;
• giustizia;
• apolide (prima richiesta);
• integrazione del minore

Per poter effettuare il rinnovo, è necessario avere mantenuto i requisiti che hanno consentito il rilascio del primo permesso.

Per tutte le pratiche relative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno si dovrà versare **un contributo economico da un minimo di 80 euro, se si tratta di una sola persona, a un massimo di 200 euro, se si tratta di una famiglia.**

La scadenza del permesso di soggiorno varia a seconda del motivo indicato sul visto d'ingresso:

- **fino a un massimo di nove mesi** per lavoro stagionale;
- **fino ad un anno**, per lavoro subordinato per contratto a tempo determinato, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale;
- **fino a due anni** per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per motivi familiari.

Quando va presentata la richiesta di rinnovo?

Almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dopo la scadenza.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI DOCUMENTI E COME OTTENERLI

Permesso di soggiorno per motivi turistici

Documenti per la richiesta del visto turistico:

- passaporto valido;
- disponibilità di mezzi economici propri o fidejussione bancaria da parte dell'ospite in Italia o polizza fidejussoria;
- disponibilità di un alloggio (ad es. dichiarazione di ospitalità, prenotazione alberghiera);

- eventuale lettera di invito da parte dell'ospite in Italia;
- biglietto di andata e ritorno;
- polizza sanitaria.

Richiesta del permesso: entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, tramite kit postale.

Se il soggiorno è inferiore a 30 giorni, si presenta domanda direttamente agli uffici della dogana del valico di frontiera (ad es., in aeroporto).

Durata: può durare fino a 90 giorni, utilizzabili ogni 6 mesi.

Rinnovo: non può essere rinnovato, salvo che per gravi e urgenti cure mediche o motivi umanitari.

Il permesso per motivi turistici non può essere convertito, salvo nei casi di coesione familiare con parenti regolarmente soggiornanti. In questo caso valgono le regole del ricongiungimento familiare.

Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Per poter venire in Italia a lavorare, è necessario essere autorizzati dalle autorità italiane (nulla osta) e ottenere un **visto di ingresso per motivi di lavoro**.

Il **nulla osta all'assunzione o allo svolgimento dell'attività lavorativa** è l'autorizzazione data al datore di lavoro (italiano o straniero regolare) ad assumere un cittadino straniero residente all'estero. Ogni anno è stabilito un numero massimo (**quote**) di nulla osta attraverso una legge conosciuta come **Decreto Flussi**.

La richiesta del nulla osta deve essere inviata dal datore di lavoro al Ministero dell'Interno. Se la "quota" viene assegnata al datore di lavoro, il nulla osta dovrà essere spedito al lavoratore straniero, che andrà in Ambasciata per richiedere il visto.

Il datore di lavoro deve richiedere il nulla osta attraverso **l'invio di un modulo tramite il sito internet: nullaosta.lavoro.interno.it**

Una volta installato il programma per l'invio, si compila il modulo e, nel giorno stabilito dal Decreto Flussi, si invia il documento.

Documenti per richiedere il visto presso l'Ambasciata italiana:

- nulla osta al lavoro subordinato da usare entro 6 mesi dal rilascio;
- passaporto valido;
- documento di viaggio (biglietto).

Il rilascio del primo permesso

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il lavoratore e il datore di lavoro devono recarsi presso lo Sportello Unico competente e sottoscrivere il **contratto di soggiorno (modello Q)**. Questo è un documento in cui sono riportati i *dettagli del rapporto di lavoro* e la *disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore*. Una volta sottoscritto il contratto di soggiorno e verificata la regolarità del visto, lo Sportello Unico competente per territorio consegna al lavoratore il modulo precompilato del kit postale per la richiesta del permesso di soggiorno. **Con la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno il lavoratore gode dei diritti del soggiorno** (vedere capitolo sui permessi di soggiorno).

Durata

- **fino a 2 anni** in caso di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- **fino a 1 anno** in caso di lavoro subordinato a tempo determinato.

Rinnovo: almeno 60 giorni prima della scadenza

Documenti necessari per il rinnovo:

- modulo 1 e 2 del kit postale, entrambi compilati;
- fotocopia di tutto il passaporto;
- fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza;
- fotocopia della dichiarazione di ospitalità o della comunicazione di cessione fabbricato relativa all'alloggio di domicilio;
- fotocopia del contratto di soggiorno con la fotocopia della ricevuta di avvenuta trasmissione allo Sportello Unico;
- fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari a carico: ultima dichiarazione dei redditi oppure buste paga relative al periodo di assunzione;
- nel caso di **lavoro domestico**, oltre alla documentazione di cui sopra: fotocopie dei versamenti dei contributi previdenziali all'INPS degli ultimi 12 mesi.

Per poter avere il rinnovo, il titolare del permesso di soggiorno deve dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente per sé e per la sua famiglia (per *maggiori dettagli vedere, scheda permesso per motivi familiari*).

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Il cittadino straniero interessato a svolgere un'attività autonoma in Italia deve ottenere l'**autorizzazione all'ingresso** (*nulla osta al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni agli albi per lo svolgimento dell'attività autonoma*) nell'ambito delle quote stabilite ogni anno dal **Decreto Flussi**. Una volta ottenuto il nulla osta, l'Ambasciata italiana, dopo aver verificato il possesso dei requisiti, rilascia il visto.

Il visto deve essere rilasciato *entro 120 giorni* dalla domanda.

Documenti da presentare per la richiesta del visto di ingresso in Italia:

- passaporto in corso di validità;
- documento di viaggio (biglietti);
- eventuali abilitazioni all'esercizio dell'attività autonoma rilasciate dagli enti italiani;
- disponibilità di un alloggio idoneo (dichiarazione di ospitalità, contratto di affitto, contratto di acquisto di una casa);
- dimostrazione di un reddito minimo pari a circa € 8.400;
- nulla Osta della Questura territorialmente competente rilasciato in data non anteriore a 90 giorni.

Il rilascio del primo permesso

Entro 8 giorni dall'arrivo in Italia, è necessario fare richiesta del permesso di soggiorno, presentando la seguente documentazione:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato;
- fotocopia di tutto il passaporto;
- risorse economiche adeguate per l'esercizio dell'attività autonoma;
- possesso dell'eventuale iscrizione in albi e registri;
- nulla osta dell'autorità competente al rilascio di autorizzazioni o licenze per tale attività;
- disponibilità di idonea sistemazione abitativa;
- possesso di un reddito annuo comunque superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione alla spesa sanitaria (circa 8.000 €). In alternativa, una garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Durata del permesso di soggiorno: massimo 2 anni.

Rinnovo: almeno 60 giorni prima della scadenza.

Diritti connessi al permesso per lavoro subordinato e autonomo

I titolari dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo hanno uguali diritti riguardo a:

- assistenza sanitaria (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale);
- accesso agli alloggi di edilizia popolare: si può fare domanda per la casa popolare;
- assistenza sociale;
- iscrizione a scuola, all'università e ai corsi di formazione professionale;
- ricongiungimento familiare;
- possibilità di svolgere attività autonoma e subordinata, richiedendo la conversione del permesso di soggiorno

Permesso di soggiorno per lavoro in casi particolari

Si tratta di categorie particolari di lavoratori che, data la particolarità della professione, possono fare ingresso in Italia **al di fuori delle quote** stabilite annualmente dal Decreto Flussi.

In queste categorie rientrano: *i dirigenti d'azienda, il personale altamente specializzato, i docenti universitari, traduttori e interpreti, il personale domestico dei funzionari diplomatici, persone autorizzate a soggiornare per periodi di formazione professionale, i lavoratori marittimi, i dipendenti di aziende con sedi di lavoro in vari paesi, personale artistico, sportivi professionisti, ricercatori e infermieri professionali assunti presso strutture pubbliche e private.*

La procedura per ottenere il nulla osta all'ingresso di questi lavoratori, prevede l'invio della domanda da parte del datore di lavoro tramite il servizio telematico del Ministero dell'Interno. Una volta registrata la richiesta, il datore di lavoro è convocato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione per la consegna dei documenti previsti per ogni categoria.

Per maggiori informazioni: www.interno.it

Permesso di soggiorno per motivi di studio

E' consentito l'ingresso ai cittadini stranieri che vogliano frequentare corsi scolastici, universitari o di formazione professionale in Italia. Ogni anno la legge stabilisce il numero massimo di studenti stranieri che possono fare ingresso in Italia.

La richiesta del visto di ingresso

Presso l'Ambasciata o Consolato italiano competente, è necessario presentare i seguenti documenti:

- domanda di preiscrizione ad un determinato corso scolastico, universitario o di formazione professionale;
- titolo di studio conseguito valido per l'accesso all'università o alla formazione superiore, legalizzato e tradotto;
- dimostrazione di disponibilità economiche;
- copertura assicurativa per cure mediche (polizza sanitaria);
- disponibilità di un alloggio in Italia;
- altri documenti rilasciati dall'Università (borse di studio, prestiti d'onore, ecc.).

Il rilascio e rinnovo del permesso per motivi di studio

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il cittadino deve ritirare il kit postale, compilare i moduli ed inviare i seguenti documenti:

- fotocopia di tutte le pagine del passaporto;
- fotocopia della certificazione di iscrizione al corso universitario o di formazione professionale da seguire;
- fotocopia della polizza assicurativa.

I documenti per il **rinnovo** sono i seguenti:

- fotocopia della documentazione che attesta la disponibilità di adeguate risorse economiche;
- fotocopia della polizza assicurativa;
- fotocopia della certificazione che attesta il superamento di almeno un esame per il primo anno e di almeno 2 esami per anni successivi.

Il permesso non può essere rinnovato oltre 3 anni la durata normale del corso di studi.

Diritti connessi al permesso per motivi di studio

- Il permesso per studio consente di:
- esercitare una attività lavorativa subordinata per un massimo di 1040 ore ogni anno;
- effettuare il ricongiungimento familiare con i propri parenti, in possesso dei requisiti di reddito e idoneità alloggiativa, se il permesso ha durata superiore a un anno;
- effettuare la conversione in un permesso di lavoro, in presenza di un contratto di lavoro.

Da agosto 2009, i cittadini stranieri che hanno conseguito un **master di 2 livello o un dottorato in Italia**, alla scadenza del permesso possono richiedere un **permesso per attesa occupazione** (ricerca lavoro) di durata massima uguale a 12 mesi, se iscritti alle liste di collocamento del Centro per l'Impiego.

Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)

Il permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) è il documento che autorizza il soggiorno in Italia a tempo indeterminato. E' riconosciuto al cittadino straniero che risulti **titolare da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno**.

Può essere richiesto per sé e per i propri familiari, rispettando gli stessi requisiti di reddito e di idoneità alloggiativa previsti per il permesso per motivi di famiglia.

Non può essere richiesto se pur avendo maturato i 5 anni, il cittadino straniero risulta titolare di un permesso per motivi di **studio, formazione professionale, motivi umanitari, protezione temporanea o asilo**.

Diritti connessi al permesso CE per soggiornanti di lungo periodo

Questo permesso di soggiorno si può ottenere in ogni Stato membro dell'Unione Europea (UE) ed è valido in tutti i paesi membri.

In ogni paese membro dell'UE, si ha la possibilità di:

- lavorare;
- iscriversi a corsi di studio o di formazione professionale;
- trasferirsi e vivere in un altro paese dell'UE dimostrando di avere la disponibilità economica adeguata.

Documenti per il rilascio del permesso

Il cittadino straniero **deve inviare il kit postale** con i seguenti documenti:

- modulo 1 e 2 compilati;
- dimostrazione del reddito minimo per sé e i propri familiari (valgono le regole del ricongiungimento);
- fotocopia del permesso di soggiorno;
- fotocopia del passaporto;
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- documentazione attestante l'attività lavorativa;

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del modello CUD;
- certificato di stato di famiglia o autocertificazione;
- 1 marca da bollo da 14,62 €.

Il **Pacchetto Sicurezza (L. n.94/2009)** ha stabilito che a partire da agosto 2009 per poter ottenere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo sarà necessario superare un **test di conoscenza della lingua italiana**.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Il ricongiungimento familiare è l'autorizzazione (nulla osta dello Sportello Unico per l'immigrazione e visto dell'Ambasciata italiana all'estero) all'ingresso in Italia dei familiari dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

Quali permessi di soggiorno permettono di richiedere il ricongiungimento familiare?

- permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, **di durata non inferiore a un anno**;
- permesso per asilo politico;
- permesso per protezione sussidiaria;
- permesso per motivi di studio, per motivi religiosi;
- permesso per motivi familiari;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il cittadino straniero che ha un permesso di soggiorno in fase di **rinnovo**, può fare richiesta del nulla osta per il ricongiungimento.

Con quali familiari è possibile ricongiungersi?

- coniuge non legalmente separato e di età superiore ai diciotto anni;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli naturali;
- figli maggiorenni a carico disabili al 100%;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure;
- genitori di età superiore a 65 anni, qualora gli altri figli non siano in grado di sostenerli, a causa di gravi problemi di salute;
- è consentito l'ingresso del genitore naturale, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento.

Procedura per il ricongiungimento

Il rilascio del nulla osta al ricongiungimento viene effettuato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente per il territorio.

La procedura prevede due fasi:

1. **invio informatico** della richiesta al sito internet del Ministero dell'Interno - nullaostalavoro.interno.it;
2. **convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione** e consegna dei documenti che provano il possesso dei requisiti al ricongiungimento.

Lo Sportello Unico deve rilasciare il nulla osta entro 180 giorni dalla domanda. In caso contrario, si deve ripetere la procedura.

Requisiti necessari:

- disponibilità di un **reddito adeguato**;
- disponibilità di un **alloggio idoneo** ad ospitare il richiedente e i familiari.

Come si calcola il reddito?

Per poter stabilire il reddito minimo da dimostrare a seconda del numero di familiari con cui effettuare il ricongiungimento, si parte dal valore dell'assegno sociale (nel 2009 pari a € 5.317,65 annui).

Per ogni familiare si aggiunge la metà dell'importo dell'assegno sociale (€ 2.658,825).

Tabella di calcolo:

- 1 familiare: $5.317,65 + 2.658,825 = 7.976,50\text{€}$;
- 2 familiari (coniuge + 1 figlio minore di 18 anni): $5.317,65 + 2.658,825 + 2.658,825 = 10.635,53\text{€}$;
- 3 familiari = 13.295 €.
- In presenza di due figli minori di 14 anni, il reddito è pari al doppio dell'assegno sociale: 10.635,53€

Per dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, non solo del reddito del richiedente, ma anche di quello dei familiari conviventi (opportunamente documentato).

E l'alloggio idoneo?

E' necessario dimostrare di avere la disponibilità di un alloggio idoneo, secondo i parametri stabiliti da ogni Comune per l'assegnazione delle case popolari. Secondo quanto stabilito dalla L. n. 94/2009 (cd. **Pacchetto sicurezza**), l'idoneità si dimostra presentando:

- **certificazione di idoneità alloggiativa** rilasciata dall'ufficio tecnico del Comune;
- **certificazione igienico-sanitaria** della Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per il territorio.

Parametri minimi di idoneità alloggiativa per il Comune di Bologna:

- | | |
|-------------|--------------|
| • 1 persona | almeno 28 mq |
| • 2 persone | almeno 38 mq |
| • 3 persone | almeno 49 mq |
| • 4 persone | almeno 55 mq |
| • 5 persone | almeno 67 mq |

I cittadini stranieri in possesso di un **permesso per rifugio politico o asilo** hanno diritto ad effettuare il **ricongiungimento familiare** senza dimostrare il possesso dei requisiti di reddito e di idoneità alloggiativa. I cittadini stranieri in possesso di un permesso per protezione sussidiaria o motivi umanitari devono invece dimostrare di avere tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Richiesta del visto per ricongiungimento familiare

Il familiare straniero deve recarsi presso l'Ambasciata o Consolato italiano e deve richiedere il visto presentando i seguenti documenti:

- nulla osta al ricongiungimento familiare (valido 6 mesi);
- documenti anagrafici che dimostrano il grado di parentela con il familiare presente in Italia;
- documento di viaggio (biglietto).

Ingresso in Italia dei familiari

Entro 48 ore dall'ingresso in Italia del familiare, il richiedente deve presentare la dichiarazione di Cessione di fabbricato all'Ufficio competente della Questura e tenerne una copia. La Cessione di

fabbricato è una comunicazione obbligatoria da farsi quando una casa o una sua parte viene occupata da un cittadino straniero in caso di ospitalità, affitto, uso gratuito (comodato, prestito) o vendita.

La richiesta del primo permesso per motivi di famiglia

Entro 8 giorni dall'ingresso, il richiedente deve comunicare allo Sportello Unico per l'immigrazione, presso la Prefettura competente, l'arrivo del familiare ed attendere la convocazione per ritirare la documentazione necessaria alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, da inviare tramite kit postale.

Durata: è la stessa di quello del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare.

Rinnovo: deve essere effettuato assieme al rinnovo del permesso di soggiorno del richiedente. E' necessario aver mantenuto gli stessi requisiti di reddito e idoneità alloggiativa.

Diritti connessi al permesso per motivi di famiglia

Il permesso per motivi di famiglia consente:

- l'accesso ai servizi sanitari;
- l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale;
- l'iscrizione alle agenzie di lavoro pubbliche (uffici di collocamento, CIP) e private;
- di svolgere immediatamente qualsiasi lavoro (subordinato o autonomo). Pertanto, non è necessario, fin quando il permesso di soggiorno per motivi familiari è valido, andare in Questura per convertire il permesso da motivi familiari a motivi di lavoro.

I figli minori e il permesso per motivi familiari

- I figli minori di 14 anni sono iscritti sul permesso di soggiorno dei genitori;
- I figli minori con un'età compresa tra i 14 e i 18 anni ricevono un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Al compimento dei 18 anni, se i figli sono iscritti ad un corso scolastico o universitario, potranno ottenere un permesso per motivi di studio, o nel caso di un lavoro, un permesso per motivi di lavoro.

La coesione familiare

La coesione familiare è la procedura di ricongiungimento quando i familiari sono già presenti in Italia. I requisiti per la coesione sono uguali a quelli previsti per il ricongiungimento familiare (grado di parentela, reddito e idoneità alloggiativa).

Per poter effettuare la coesione, è necessario che il familiare sia presente in Italia e sia in possesso di un **permesso di soggiorno valido o scaduto da non più di 1 anno**.

La coesione comporta la conversione del permesso di soggiorno posseduto dal familiare in un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il familiare straniero in possesso di un permesso per motivi turistici può effettuare la coesione e convertire il permesso.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI STRANIERI

Il cittadino straniero in possesso della **ricevuta del rinnovo** e del **permesso originale** mantiene **tutti i diritti connessi al soggiorno regolare**, che cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso.

Diritti in caso di rinnovo:

- è possibile continuare a lavorare o essere assunti da un nuovo datore di lavoro;
- non si perdono i contributi versati all'INPS per la pensione e si mantengono i diritti economici in caso di disoccupazione;
- è possibile presentare domanda di ricongiungimento familiare;
- è possibile sostenere gli esami di guida e prendere la patente;
- è possibile richiedere o mantenere l'iscrizione anagrafica, nonché ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di identità.

La conversione del permesso di soggiorno

La conversione del permesso è la richiesta di un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta. La richiesta si può inviare durante la validità del primo permesso in possesso o alla scadenza.

Molti permessi di soggiorno possono essere utilizzati per svolgere varie attività senza necessità di conversione.

In particolare:

- il **permesso di soggiorno per lavoro autonomo** consente di essere assunti come lavoratori dipendenti (subordinati);
- il **permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale** consente di svolgere attività di lavoro autonomo;
- il **permesso di soggiorno per motivi familiari**, per **motivi umanitari** ovvero per **integrazione minore** consentono di lavorare come subordinato, autonomo, a determinate condizioni;
- i **permessi di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia** possono essere convertiti in permesso di soggiorno per residenza elettiva;
- il **permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale** può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per lavoro subordinato a determinate condizioni, nell'ambito del *decreto di programmazione dei flussi di ingresso per cittadini stranieri*.

I MINORI STRANIERI

Anche se entrati clandestinamente in Italia, i cittadini stranieri, **minori di 18 anni di età**, sono titolari di tutti i diritti garantiti da varie leggi internazionali (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989).

I minori presenti in Italia possono essere:

- **"accompagnati"**, minori affidati alle cure dei parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti;
- **"non accompagnati"**, minori che si trovano in Italia senza i genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.

Ogni minore di 18 anni ha i seguenti diritti:

- **accesso all'istruzione:** il minore straniero, anche senza permesso di soggiorno, può frequentare la scuola fino ai 18 anni;
- **accesso all'assistenza sanitaria:** il minore straniero deve essere obbligatoriamente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e ricevere tutte le cure mediche di cui necessita;
- **accesso al lavoro:** ai minori stranieri devono essere applicate le stesse leggi previste per i minori di cittadinanza italiana (possibilità di lavorare al compimento dei 16 anni e dopo aver assolto l'obbligo scolastico);
- **non espulsione:** i minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di sicurezza dello Stato. I minori possono essere rimpatriati e riaffidati alle famiglie di origine, solo se si ritiene che non possano esservi conseguenze negative.

I minori stranieri non accompagnati hanno il diritto ad essere ospitati in un luogo sicuro, normalmente individuato dal Comune, o ad essere affidati ad una famiglia o ad una comunità. L'affidamento viene deciso dal Tribunale per i minori o dai Servizi Sociali del Comune.

Ogni minore straniero ha diritto a un permesso di soggiorno. Il minore non accompagnato ha diritto a un permesso di soggiorno **per minore età** o **per affidamento**, nel caso in cui sia seguito da una famiglia individuata dal Tribunale dei Minori o da una comunità.

Al compimento dei 18 anni, il permesso di soggiorno può essere convertito in un permesso per motivi di lavoro o di studio, purché abbia seguito un programma di integrazione sociale per un periodo non inferiore a 2 anni. Questo programma viene realizzato dalla comunità o famiglia a cui il minore è stato affidato e prevede una serie di attività riguardanti il miglioramento della conoscenza della lingua italiana, l'accesso a percorsi scolastici o esperienze di lavoro.

L'ESPULSIONE E I CASI DI INESPELLIBILITÀ

Vengono **espulsi** o **accompagnati alla frontiera** gli stranieri che non hanno un regolare visto di ingresso o un permesso di soggiorno:

- sono **clandestini** gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso;
- sono **irregolari** gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per rinnovare il permesso di soggiorno o che hanno inviato la richiesta dopo la scadenza del permesso.

I cittadini stranieri possono essere espulsi inoltre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato e a seguito di una condanna per un reato commesso in Italia.

Il cittadino straniero è inespellibile nei seguenti casi:

- nel caso che possa essere perseguitato per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche;
- motivazioni personali o sociali;
- minore di 18 anni;
- donna in stato di gravidanza o che abbia partorito da meno di 6 mesi;
- coniuge straniero di cittadino italiano e con esso convivente;
- familiari entro il secondo grado (genitori, figli e fratelli) di cittadino italiano e con esso conviventi;
- cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

I CITTADINI COMUNITARI

Sono comunitari, i cittadini appartenenti agli stati membri dell'Unione Europea.

Le disposizioni riguardanti i cittadini comunitari si applicano anche ai cittadini della Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino.

Diritto di ingresso nel territorio italiano: il cittadino comunitario può entrare in Italia con un documento di identità valido per l'espatrio (carta di identità o passaporto).

Soggiorni di durata inferiore a 3 mesi

- diritto al soggiorno per il cittadino comunitario e i suoi familiari fino a 3 mesi. I parenti stranieri non comunitari hanno il diritto al soggiorno se sono in possesso di un passaporto valido;
- diritto a svolgere ogni attività che non sia riservata ai cittadini italiani, effettuando gli adempimenti previsti per legge.

Soggiorni di durata superiore a 3 mesi

si può soggiornare per più di 3 mesi per lavoro, per studio, per motivi familiari. I pensionati comunitari possono trasferirsi e vivere in un altro paese comunitario, scegliendo il nuovo paese come dimora abituale.

I doveri del cittadino comunitario

1. Obbligo di iscrizione anagrafica in Comune e richiesta dell'attestato di soggiorno. Bisogna dimostrare di avere una casa idonea e un reddito minimo sufficiente pari almeno all'assegno sociale annuo (per il 2009, la cifra è € 5.317,65) per se e per la propria famiglia, secondo le regole del ricongiungimento familiare. In caso di motivi di lavoro, bisognerà dimostrare di avere in corso un'attività lavorativa. In caso di studio, bisognerà consegnare copia della documentazione scolastica.

2. Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. In caso di soggiorno per studio o per dimora abituale, il cittadino comunitario deve sottoscrivere una polizza sanitaria privata o dimostrare di avere richiesto il trasferimento dell'assistenza sanitaria dal proprio paese di origine in Italia (modello E106, E120, E121, E109).

N.B.: In ogni caso, il cittadino comunitario non è espellibile anche se non è in possesso dell'iscrizione anagrafica.

Diritto all'unità familiare

I cittadini comunitari possono essere raggiunti dai propri familiari (comunitari e non comunitari), i quali entrati in Italia, dovranno registrarsi all'anagrafe.

I familiari dei cittadini comunitari

Si intendono il coniuge, i figli fino a 21 anni, i genitori propri e del proprio coniuge.

Se i parenti sono comunitari, si registrano attraverso l'iscrizione anagrafica direttamente in Comune, dimostrando di essere a carico del familiare già presente e di possedere i requisiti di reddito e di alloggio previsti dalla legge.

Se i parenti non sono comunitari (stranieri), hanno diritto alla carta di soggiorno di durata pari a 5 anni. Per il documento di soggiorno ci si deve rivolgere **direttamente** in **Questura**. Il servizio è **gratuito** e si presentano i seguenti documenti:

- passaporto valido;
- un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia e, se richiesto, di familiare a carico;
- visto di ingresso rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana, se previsto;
- 4 foto formato tessera;
- attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario.

LA CITTADINANZA

In generale, per poter acquisire la cittadinanza italiana è necessario che almeno un genitore (padre o madre) sia cittadino italiano.

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, la cittadinanza italiana può essere concessa in due casi:

- matrimonio con cittadini italiani;
- residenza in Italia.

Concessione per matrimonio

Dopo essersi sposati con un cittadino italiano, la richiesta può essere inviata:

- **dopo 2 anni** di residenza legale in Italia, a partire dalla data di matrimonio;
- **dopo 3 anni** dalla data del matrimonio, in caso di residenza all'estero.

Nel caso vi siano dei figli, i tempi per poter inviare la richiesta sono dimezzati.

N.B.: fino alla concessione della cittadinanza, non deve esserci stata separazione, scioglimento, annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili.

Documentazione da allegare alla domanda:

- estratto dell'atto di nascita, tradotto e legalizzato dall'autorità consolare italiana presente nel paese di origine;
- certificato penale del paese di origine, tradotto e legalizzato;
- documento di soggiorno;
- atto integrale di matrimonio;
- stato di famiglia;
- certificato storico di residenza;
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- ricevuta di versamento del contributo di € 200,00.

Concessione per residenza

Si può inviare la richiesta nei seguenti casi:

- cittadini stranieri: **dopo almeno 10 anni di residenza legale;**
- cittadini comunitari: **dopo almeno 4 anni di residenza;**
- apolide o rifugiato: **dopo almeno 5 anni di residenza;**
- stranieri (anche nati in Italia), discendenti di cittadini italiani entro il 2° grado (figli o nipoti): **dopo almeno 3 anni di residenza;**
- maggiorenni stranieri, adottati da cittadini italiani: **dopo almeno 5 anni di residenza;**
- prestazione del servizio militare, anche all'estero, **per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.**

Documentazione da allegare alla domanda:

- estratto dell'atto di nascita. Se nato all'estero, deve essere legalizzato e tradotto dall'autorità consolare italiana del paese d'origine;
- certificato penale del paese d'origine, legalizzato e tradotto;
- certificato storico di residenza;
- documento di soggiorno;
- stato di famiglia;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- ricevuta di versamento del contributo di € 200,00;
- altra documentazione in caso di discendenza da italiani, adozione o prestazione servizio militare.

N.B.: dopo l'entrata in vigore del **Pacchetto Sicurezza** (L. n. 94/2009), per effettuare la richiesta di cittadinanza è necessario versare un **contributo pari a 200,00 €**.

Dove presentare la richiesta: la domanda e la documentazione allegata vanno presentate alla **Prefettura** del Comune di residenza, compilando un apposito modello, su cui va messa una marca da bollo da 14,62 €.

In caso di residenza all'estero, la domanda può essere presentata all'ambasciata o consolato italiano competente

Durata della procedura per la concessione della cittadinanza

1. **730 giorni** per l'accettazione della domanda e la verifica dei documenti;
2. acquisizione del parere da parte della Prefettura competente;
3. verifica della mancanza di motivi di impedimento al rilascio (ostativi) per la sicurezza dello Stato italiano;
4. preparazione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana e firma del decreto di concessione della cittadinanza, da parte del Ministero dell'Interno. Nel caso di richiesta di cittadinanza per residenza, il decreto è firmato dal Presidente della Repubblica;
5. comunicazione del provvedimento al cittadino straniero, da parte della Prefettura competente nel luogo di residenza;
6. giuramento, entro 6 mesi dalla comunicazione, nel Comune di residenza. La cittadinanza si acquisisce dal giorno successivo al giuramento.

N.B.: anche in caso di acquisizione della cittadinanza italiana, non si perde la cittadinanza di origine.

Per informazioni sullo stato della pratica:

tel. 06-48042101/102/103/104

Nel proprio Comune, bisogna rivolgersi all'Ufficio Cittadinanze della Prefettura competente per il territorio.



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI

Ministero dell'Interno

Contact Center 800.309.309 per informazioni generali sui permessi di soggiorno

Contact Center 848.855.888 per informazioni su rilascio e rinnovo permessi di soggiorno

> www.interno.it <

Portale immigrazione

Servizio offerto in collaborazione Poste Italiane e l'Ass.ne Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)

Contact center 803.160 per informazioni sugli uffici postali dove è possibile trovare il kit per il permesso di soggiorno

> www.portaleimmigrazione.it <

Sportello Unico per l'Immigrazione

Prefettura—Ufficio Territoriale del Governo (UTG)

> www.prefettura.it <

Questura di polizia - Ufficio Stranieri

> <http://questura.poliziedistato.it> <

> <http://www.poliziadistato.it/articolo/1076-Stranieri> <

IL LAVORO

I CONTRATTI DI LAVORO E I DIRITTI DEI LAVORATORI

In Italia il rapporto di lavoro può essere di due tipi:

- *lavoro subordinato a tempo indeterminato* (senza scadenza nel tempo), determinato (con una data di fine rapporto) o stagionale;
- *lavoro autonomo*.

Lavoro subordinato - cosa sapere

È un rapporto di lavoro **regolato da un contratto**, per cui il lavoratore mette a disposizione la sua attività lavorativa e il datore di lavoro si impegna a corrispondergli una retribuzione.

Subordinato significa che il lavoratore deve rispettare le direttive del datore di lavoro, che stabilisce la modalità di svolgimento del lavoro.

Orario di lavoro: *massimo 40 ore a settimana*, più eventuali ore straordinarie, il cui numero deve essere ridotto. Le ore di riposo devono essere 11 ogni 24 ore e 24 ore consecutive ogni 7 giorni di lavoro, normalmente coincidente con la domenica.

Ferie: a ogni lavoratore spettano almeno 4 settimane di riposo obbligatorio e sono retribuite.

Contratto di lavoro a tempo indeterminato: non ha una scadenza. Può essere interrotto in caso di dimissioni del lavoratore, di accordo tra le parti, licenziamento e morte del lavoratore.

Contratto di lavoro a tempo determinato: è un tipo di contratto, in cui è specificata una data di fine rapporto. Dopo la prima scadenza, il contratto può essere *rinnovato o prorogato (prolungato)*. Il **rinnovo** può avvenire dopo un breve periodo di interruzione (10 o 20 giorni). La **proroga**, ovvero il prolungamento del contratto, può essere fatta una sola volta mantenendo le stesse condizioni contrattuali.

Lavoro autonomo - cosa sapere

È una attività lavorativa svolta dietro corrispettivo per compiere un'opera o realizzare un servizio. **L'attività è svolta in totale autonomia, senza vincoli di subordinazione.** Il lavoratore ha *ampia scelta in merito al tempo da dedicare all'attività, al luogo dove svolgerla e come organizzarla*. L'unico obbligo è il risultato finale: la realizzazione dell'opera o del servizio.

La partita IVA: nella maggior parte dei casi, il modo in cui il lavoratore autonomo paga le tasse sulle prestazioni svolte avviene attraverso il pagamento dell'IVA (Imposta sul valore aggiunto). Per fare questo, deve aprire una "partita IVA". Questa è un codice di 11 cifre, che identifica il lavoratore autonomo e la sua attività.

Esistono alcune attività lavorative che presentano caratteristiche intermedie tra il lavoro autonomo e subordinato. Si tratta dei cosiddetti **lavori parasubordinati**, in cui rientra una forma di contratto molto diffusa come il **contratto di lavoro a progetto (co.co.pro.)**.

La **retribuzione** (stipendio) è il trattamento economico cui il lavoratore ha diritto per l'attività prestata al servizio del datore di lavoro. La retribuzione deve essere:

- *proporzionata* alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- *sufficiente* a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un tenore di vita dignitoso.

Per poter effettuare il rinnovo del permesso di soggiorno, il livello minimo della retribuzione deve essere almeno pari al valore **dell'assegno sociale** (per il 2009, 5.317,65 € all'anno ovvero circa 445,00 € al mese). L'assegno sociale è una forma di aiuto economico normalmente riconosciuta a cittadini di età superiore a 65 anni con redditi molto bassi e che hanno lavorato per pochi anni.

In generale, nel lavoro dipendente, **tutte le regole riguardanti**, ad esempio, i minimi e i massimi degli stipendi, gli orari di lavoro, le ferie, le condizioni di lavoro, le qualifiche e le mansioni, i diritti in caso di malattia, i diritti sindacali, ecc., **sono stabilite all'interno di documenti chiamati Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)**. Ogni lavoro dipendente ha il suo CCNL di riferimento. Pertanto, in ogni contratto di lavoro dipendente devono essere riportate le regole stabilite nel CCNL corrispondente.

I diritti dei lavoratori dipendenti

Diritti patrimoniali: il lavoratore dipendente (subordinato) ha sempre diritto allo stipendio, alla liquidazione quando termina il rapporto di lavoro (trattamento di fine rapporto), a indennità speciali cioè prestazioni economiche a sostegno del lavoratore, ad esempio, in caso di malattia, disoccupazione, ecc.

Diritti personali: si ha diritto ai riposi settimanali, giornalieri e alle ferie. Il lavoratore dipendente ha diritto di poter studiare e prendere permessi per esami scolastici. Deve essere inoltre tutelata la libertà di opinione e di riservatezza del lavoratore.

Diritti sindacali: il lavoratore può svolgere e far parte di attività sindacali, nonché organizzare forme di rivendicazione dei propri diritti lavorativi come gli scioperi aziendali.

Il licenziamento

Il licenziamento è l'atto con cui il datore di lavoro comunica al dipendente di voler interrompere il rapporto di lavoro.

Normalmente il datore di lavoro può licenziare un dipendente solo in presenza di motivi specifici che possono riguardare comportamenti del lavoratore (**giusta causa o giustificato motivo soggettivo**) o situazioni in cui si trova l'azienda (**giustificato motivo oggettivo**).

In caso di licenziamento ingiusto, quali sono i diritti del lavoratore?

In caso di licenziamento senza una reale motivazione, ammessa per legge, *se l'azienda è di piccole dimensioni*, il lavoratore ha diritto a riprendere il posto di lavoro o a ricevere un risarcimento economico (fino a 6 volte la busta paga mensile).

Se l'azienda ha più di 15 dipendenti, il lavoratore ha diritto ad essere reintegrato e a ricevere anche un risarcimento economico pari a 5 volte la paga mensile.

In tutti questi casi è necessario rivolgersi ad un sindacato o ad un avvocato esperto di diritto del lavoro.

Le dimissioni

Le dimissioni rappresentano l'atto con cui il lavoratore comunica al datore di lavoro di voler terminare il rapporto di lavoro.

Quando e come devono essere comunicate?

Le dimissioni devono essere inviate in forma scritta anticipatamente (**tempo di preavviso**) rispetto alla data in cui si intende chiudere il rapporto di lavoro. Il tempo di preavviso è stabilito nel contratto o si fa riferimento al contratto collettivo nazionale (CCNL).

IL LAVORO E I DOCUMENTI DI SOGGIORNO

Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Per poter venire in Italia a lavorare, è necessario essere autorizzati dalle autorità italiane (nulla osta) e ottenere un **visto di ingresso per motivi di lavoro**.

Il **nulla osta all'assunzione o allo svolgimento dell'attività lavorativa** è l'autorizzazione data al datore di lavoro (italiano o straniero regolare) ad assumere un cittadino straniero residente all'estero.

Ogni anno è stabilito un numero massimo (**quote**) di nulla osta attraverso una legge conosciuta come **Decreto Flussi**.

La richiesta del nulla osta deve essere inviata dal datore di lavoro al Ministero dell'Interno. Se la "quota" viene assegnata al datore di lavoro, il nulla osta dovrà essere spedito al lavoratore straniero, che andrà in Ambasciata per richiedere il visto.

Il datore di lavoro deve richiedere il nulla osta attraverso l'**invio di un modulo tramite il sito internet: nullaosta.lavoro.interno.it**

Una volta installato il programma per l'invio, si compila il modulo e, nel giorno stabilito dal Decreto Flussi, si invia il documento.

Documenti per richiedere il visto presso l'Ambasciata italiana:

- nulla osta al lavoro subordinato da usare entro 6 mesi dal rilascio;
- passaporto valido;
- documento di viaggio (biglietto).

Il rilascio del primo permesso

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il lavoratore e il datore di lavoro devono recarsi presso lo Sportello Unico competente e sottoscrivere il **contratto di soggiorno (modello Q)**. Questo è un documento in cui sono riportati i *dettagli del rapporto di lavoro* e la *disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore*. Una volta sottoscritto il contratto di soggiorno e verificata la regolarità del visto, lo Sportello Unico competente per territorio consegna al lavoratore il modulo precompilato del kit postale per la richiesta del permesso di soggiorno. **Con la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno il lavoratore gode dei diritti del soggiorno** (vedere capitolo sui permessi di soggiorno).

Durata

- **fino a 2 anni** in caso di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- **fino a 1 anno** in caso di lavoro subordinato a tempo determinato.

Rinnovo: almeno 60 giorni prima della scadenza

Documenti necessari per il rinnovo:

- modulo 1 e 2 del kit postale, entrambi compilati;
- fotocopia di tutto il passaporto;
- fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza;
- fotocopia della dichiarazione di ospitalità o della comunicazione di cessione fabbricato relativa all'alloggio di domicilio;
- fotocopia del contratto di soggiorno con la fotocopia della ricevuta di avvenuta trasmissione allo Sportello Unico;
- fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari a carico: ultima dichiarazione dei redditi oppure buste paga relative al periodo di assunzione;
- nel caso di **lavoro domestico**, oltre alla documentazione di cui sopra: fotocopie dei versamenti dei contributi previdenziali all'INPS degli ultimi 12 mesi.

Per poter avere il rinnovo, il titolare del permesso di soggiorno deve dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente per se' e per la sua famiglia (*per maggiori dettagli vedere, scheda permesso per motivi familiari*).

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Il cittadino straniero interessato a svolgere un'attività autonoma in Italia deve ottenere l'**autorizzazione all'ingresso** (*nulla osta al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni agli albi per lo svolgimento dell'attività autonoma*) nell'ambito delle quote stabilite ogni anno dal **Decreto Flussi**. Una volta ottenuto il nulla osta, l'Ambasciata italiana, dopo aver verificato il possesso dei requisiti, rilascia il visto.

Il visto deve essere rilasciato *entro 120 giorni* dalla domanda.

Documenti da presentare per la richiesta del visto di ingresso in Italia:

- passaporto in corso di validità;
- documento di viaggio (biglietti);
- eventuali abilitazioni all'esercizio dell'attività autonoma rilasciate dagli enti italiani;
- disponibilità di un alloggio idoneo (dichiarazione di ospitalità, contratto di affitto, contratto di acquisto di una casa;
- dimostrazione di un reddito minimo pari a circa € 8.400;
- nulla Osta della Questura territorialmente competente rilasciato in data non anteriore a 90 giorni.

Il rilascio del primo permesso

Entro 8 giorni dall'arrivo in Italia, è necessario fare richiesta del permesso di soggiorno, presentando la seguente documentazione:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato;
- fotocopia di tutto il passaporto;
- risorse economiche adeguate per l'esercizio dell'attività autonoma;
- possesso dell'eventuale iscrizione in albi e registri;
- nulla osta dell'autorità competente al rilascio di autorizzazioni o licenze per tale attività;
- disponibilità di idonea sistemazione abitativa;
- possesso di un reddito annuo comunque superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione alla spesa sanitaria (circa 8.000 €). In alternativa, una garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Durata del permesso di soggiorno: massimo 2 anni.

Rinnovo: almeno 60 giorni prima della scadenza.

Diritti connessi al permesso per lavoro subordinato e autonomo

I titolari dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo hanno uguali diritti riguardo a:

- assistenza sanitaria (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale);
- accesso agli alloggi di edilizia popolare: si può fare domanda per la casa popolare;
- assistenza sociale;
- iscrizione a scuola, all'università e ai corsi di formazione professionale;
- ricongiungimento familiare;
- possibilità di svolgere attività autonoma e subordinata, richiedendo la conversione del permesso di soggiorno.

IL MERCATO DEL LAVORO: REGOLE E OPPORTUNITÀ

Esistono due modi per poter accedere al mercato del lavoro in Italia:

- dall'estero, attraverso una chiamata da parte del datore di lavoro;
- direttamente in Italia, se già residenti.

Lavoratori stranieri residenti all'estero

Ogni anno è stabilito il numero di lavoratori stranieri residenti all'estero autorizzati a fare ingresso in Italia per lavoro attraverso la definizione di "**quote di ingresso**". Per poter fare domanda è necessario attendere l'emanazione di una legge, denominata "**Decreto Flussi**".

E' il **datore di lavoro** ad inviare la richiesta di autorizzazione (**nulla osta al lavoro**) allo Sportello Unico per l'immigrazione, presso la Prefettura– Ufficio Territoriale di Governo, competente per la provincia di residenza.

La procedura prevede le seguenti fasi:

1. il datore di lavoro invia della domanda via internet (per informazioni, consultare il sito internet: **nullaosta.lavoro.interno.it**);
2. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, il Centro per l'Impiego, la Direzione Provinciale del Lavoro e la Questura verificano i requisiti del datore di lavoro e del lavoratore;
3. se non vi sono impedimenti, lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro e gli rilascia il nulla osta;
4. il datore di lavoro invia del nulla osta al lavoratore straniero per la richiesta del visto di ingresso;
5. il lavoratore fa ingresso in Italia e richiede, entro 8 giorni lavorativi, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Obbligo di comunicazioni del datore di lavoro

Entro 5 giorni, il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione provinciale del lavoro, all'Inps e all'Inail:

- l'assunzione del lavoratore straniero;
- la cessazione del lavoro in caso di dimissioni o licenziamento;
- l'eventuale trasferimento del lavoratore presso altra sede lavorativa del datore di lavoro.

Da gennaio 2009, la comunicazione inviata all'INPS ha valore anche per gli altri uffici nonché per lo Sportello Unico. E' possibile utilizzare 3 modalità:

- comunicazione al numero 803.164;
- via internet al sito **www.inps.it**;
- inviando i moduli cartacei alle sedi Inps.

Lavoratori stranieri residenti in Italia

Il cittadino straniero in cerca di lavoro può rivolgersi:

- ai **Servizi pubblici per l'impiego**;
- alle **agenzie di lavoro** e altri operatori privati.

I **Servizi pubblici per l'impiego** (gli ex-uffici di collocamento), sono uffici presenti in ogni provincia e hanno la funzione di favorire l'incontro tra chi offre lavoro e chi lo cerca e facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di disoccupazione (esiste un servizio specifico per i cittadini disabili). L'iscrizione comporta l'inserimento in un elenco anagrafico e permette al Servizio di conoscere le passate esperienze lavorative e formative e di acquisire tutti i dati anagrafici utili per poter contattare il cittadino.

Per potersi iscrivere ci si può rivolgere:

- ai **Centri per l'impiego (CIP)** della provincia di residenza;
- ai servizi per il lavoro istituiti presso i **Comuni**;
- alle Camere di commercio e alle Università.

Questi uffici offrono i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione e orientamento per chi cerca lavoro;

- consultazione delle offerte di lavoro;
- assistenza nella preparazione del curriculum e sua diffusione;
- consulenza alle aziende alla ricerca di lavoratori.

Una volta effettuata l'iscrizione, il cittadino ottiene lo "*stato di disoccupazione*". Questo è un'autodichiarazione circa le precedenti esperienze lavorative e l'immediata disponibilità a svolgere una nuova attività lavorativa.

In caso di licenziamento, lo **stato di disoccupazione** è molto importante in quanto permette di ottenere per un periodo di 8 mesi (12 mesi in caso di età superiore a 50 anni) un contributo economico di sostegno, chiamato "**indennità di disoccupazione**". Per poterla richiedere, è necessario aver lavorato e versato i contributi per almeno 2 anni. La domanda va indirizzata all'Inps. L'indennità è calcolata in base all'ultimo stipendio ricevuto per un importo pari al 60% e non può essere superiore a **euro 886,31**, aumentato fino a **euro 1.065,26** per i lavoratori che avevano uno stipendio lordo mensile superiore a € 1.917,48. Dal 1° gennaio 2008, per i primi 6 mesi si percepisce il 60%, il settimo mese il 50%, il 40% nei mesi successivi.
Se durante questo periodo, il cittadino trova un nuovo lavoro perde il diritto all'indennità di disoccupazione.

Le **agenzie di lavoro o interinali** sono uffici privati che offrono servizi di ricerca del lavoro, incrocio tra domanda e offerta, selezione del personale per aziende e fornitura di manodopera (somministrazione). La **funzione dell'agenzia**, è quello di **fornire lavoratori ad aziende che ne hanno bisogno, generalmente per brevi periodi (settimane) fino a un massimo di 12 mesi**. In sostanza l'agenzia invia un proprio lavoratore presso una azienda a svolgere un lavoro sotto la direzione e il controllo della azienda stessa. Trascorso questo periodo, il lavoratore è obbligato a lasciare l'azienda, né quest'ultima può offrire di propria iniziativa un prolungamento del contratto, in quanto è l'agenzia il datore di lavoro del lavoratore.

L'azienda stipula con l'agenzia un contratto di *fornitura* in cui sono definiti tutti i dettagli del servizio che l'agenzia può offrire all'azienda e al lavoratore. Allo stesso tempo, l'agenzia fornisce al lavoratore il contratto di *prestazione*, secondo il quale il lavoratore è dipendente dell'agenzia stessa, ma lavora in una ditta esterna utilizzatrice.

Le agenzie per il lavoro si occupano inoltre di tutti gli aspetti amministrativi (contratti di lavoro, busta paga, comunicazione al Centro per l'impiego, eventuale erogazione di ticket per pasto), organizzano corsi di formazione di base e/o professionali, hanno contatti commerciali con le aziende del territorio di interesse.

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI

Siti internet:

Centri per l'Impiego

La lista completa è consultabile su internet al seguente indirizzo:

><http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/occupazione/serviziImpiego/SearchCPI.htm><

Ministero del lavoro

>www.lavoro.gov.it<

Agenzie di lavoro

La lista completa è consultabile su internet al seguente indirizzo:

>www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/occupazione/AlboInformativo/<



LA CASA

L'accesso alla casa rappresenta un diritto fondamentale per il benessere e la stabilità dell'individuo. La sicurezza di una casa accresce il senso di appartenenza ad una comunità e favorisce relazioni positive con il territorio e le sue tradizioni.

La normativa sull'immigrazione elenca **tra i requisiti più importanti per il soggiorno la garanzia di una casa**. Questa garanzia può essere dimostrata attraverso l'ospitalità di parenti o amici, l'affitto o la proprietà di un alloggio.

Senza un alloggio non è possibile ottenere il permesso di soggiorno, rinnovarlo o effettuare il ricongiungimento familiare.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRATTO E DI CANONE (L. N. 431/1998)

Il contratto di locazione (o affitto)

Questo contratto è un accordo tra il proprietario di un alloggio e un'altra persona. L'accordo prevede che il proprietario conceda il suo alloggio in uso a questa persona dietro pagamento periodico (ogni mese) di un affitto (canone di locazione).

La norma che disciplina le regole sui contratti di affitto è la Legge n. 431/1998.

Questa legge prevede 4 tipi di contratto, con caratteristiche diverse. I più importanti sono questi:

Contratto a canone libero (4+4)

- È il contratto più diffuso e prevede un accordo libero tra proprietario e inquilino.
- Ha la durata di 4 anni ed è rinnovato automaticamente per altri 4 anni, salvo disdetta motivata da parte del proprietario.
- Si può dare disdetta anche alla scadenza dei primi 4 anni, in caso di necessità del proprietario o dei suoi familiari, oppure per necessità di manutenzione strutturali.

Contratto a canone concordato (3+2)

- Nei Comuni con un'alta densità di popolazione, l'affitto è stabilito in base a dei valori minimi e massimi.
- Ha la durata di 3 anni più 2.
- Questo contratto pone vantaggi e agevolazioni per il proprietario e per l'inquilino.

Vantaggi per il proprietario:

1. tassa di registro più bassa;
2. riduzione della tassa sulla casa (ICI). Il Comune di Bologna applica l'azzeramento dell'ICI.

Vantaggi per l'inquilino:

1. un affitto mensile più basso, rispetto ai prezzi di mercato;
2. tasse più basse da pagare in sede di dichiarazione dei redditi.

La registrazione del contratto

La registrazione è obbligatoria e si fa presso l'*Agenzia delle Entrate territoriale* (è l'ufficio responsabile per il controllo sul pagamento delle tasse). Normalmente la spesa è divisa a metà tra proprietario e inquilino.

Vantaggi e tutele della registrazione:

- sconti fiscali per proprietari e inquilini sulla tassa di registro e sulla dichiarazione dei redditi;
- in caso di sfratto e in mancanza della registrazione, l'inquilino non può essere mandato via;
- se il contratto è registrato, il proprietario non può chiedere improvvisi aumenti dell'affitto.

Cosa sapere

Tutti i contratti di affitto devono essere scritti e devono essere registrati !

Nel contratto deve essere sempre indicato:

- quanto dura;
- quanto costa l'affitto ogni mese;
- i doveri del proprietario e dell'inquilino (l'affittuario) per le spese di manutenzione della casa;
- le regole per lasciare la casa o riconsegnarla al proprietario e l'indicazione di quanto tempo prima comunicare il rilascio della casa (giorni di preavviso);
- quanti soldi vanno versati al momento della firma come deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni o in caso di mancato pagamento dell'affitto.

Il contratto di affitto può essere **intestato a uno o più persone, tutte responsabili** del pagamento dell'intero affitto.

Il pagamento dell'affitto

L'affitto (*canone di locazione*) deve essere pagato ogni mese o secondo quanto stabilito nel contratto. In caso di ritardo nel pagamento superiore a 20 giorni, il proprietario ha diritto a chiedere il rilascio dell'alloggio e a comunicare *la disdetta*.

L'affitto è aggiornato leggermente ogni anno sulla base dell'indice ISTAT, che controlla l'aumento dei prezzi al consumo.

La disdetta del contratto

L'**inquilino** può decidere di lasciare l'alloggio in qualsiasi momento, comunicando per raccomandata la sua intenzione, normalmente 6 mesi prima.

Il **proprietario** può rientrare in possesso dell'alloggio alla prima scadenza del contratto, ma solo in determinati casi:

- per necessità sua o dei suoi familiari;
- in caso di future ristrutturazioni, impossibili con la presenza dell'inquilino;
- rilascio dell'alloggio da parte dell'inquilino;
- vendita dell'alloggio, tenuto fermo il diritto dell'inquilino ad acquistarlo se interessato.

Lo sfratto

È l'ordine del giudice (tramite sentenza) all'inquilino di rilasciare e riconsegnarlo al proprietario entro una certa data.

Può essere chiesto solo in alcuni casi:

- **per finita locazione:** solo alla scadenza degli 8 anni nel canone libero e dei 5 anni nel concordato;
- **per necessità del proprietario;**
- **per morosità:** in caso di mancato pagamento dell'affitto, normalmente con un ritardo superiore ai 20 giorni;
- **per inadempimenti contrattuali:** cioè in caso di subaffitto, se vietato, ad altre persone; in caso di abbandono dell'alloggio o utilizzo dell'alloggio per scopi diversi dall'abitare.

L'ALLOGGIO PUBBLICO (LA CASA POPOLARE)

L'edilizia residenziale pubblica (ERP)

Si tratta degli alloggi di proprietà pubblica, assegnati dai Comuni e affittati a prezzi più bassi rispetto

al mercato privato, a cittadini con redditi bassi. L'affitto è calcolato in base al reddito del cittadino.

I cittadini stranieri possono accedere a questi alloggi se in possesso di un *permesso di soggiorno almeno biennale e una attività lavorativa oppure di un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo*.

Ogni Comune stabilisce i requisiti di reddito (valori minimi e massimi) che danno diritto a presentare domanda per l'assegnazione di una casa popolare. Per capire se si ha il reddito giusto, è necessario presentare un documento chiamato **Dichiarazione ISE/ISEE**. Questo documento si prepara presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), istituiti presso gli uffici INPS, i patronati, i sindacati, ecc.

ISE (indicatore della situazione economica): è un valore che indica la situazione economica di una famiglia e si ottiene sommando i redditi di tutti i familiari.

ISEE (indicatore della situazione economica equivalente): scaturisce invece dal rapporto tra l'ISE e il numero dei componenti del **nucleo familiare** in base ad una **scala di equivalenza** stabilita dalla legge.

Come si accede ad un alloggio ERP?

Si presenta **domanda all'ufficio del Comune che si occupa della casa**, che in alcune città si chiama Ufficio Casa, mentre in altre può chiamarsi Ufficio delle Politiche Abitative. Per sapere quando inviare la domanda, chiedere informazioni all'Ufficio Casa del proprio Comune, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o negli uffici informazioni dei Quartieri di residenza (circoscrizioni, municipalità, ecc.). Una volta presentata la domanda, viene assegnato un punteggio in base a situazioni soggettive e oggettive (basso reddito, affitto molto caro, presenza di anziani in famiglia, genitori soli con figli a carico, casi di invalidità, ecc.) e si accede ad una graduatoria pubblica. In caso di posizione utile, il cittadino è chiamato per l'assegnazione dell'alloggio.

Gli alloggi a canone calmierato

Sono alloggi pubblici riservati a chi ha un reddito medio, affittati a prezzi più bassi rispetto al mercato. Il valore dell'affitto è controllato e non deve superare il 30% del reddito della famiglia. In media l'affitto è di circa 450 € al mese, ma varia a seconda del Comune di residenza.

Requisiti per fare domanda di assegnazione di un alloggio pubblico

- Residenza o lavoro nel Comune di residenza.
- Permesso di soggiorno con durata almeno di 2 anni o permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).
- Dichiarazione ISE/ISEE.
- Non bisogna avere case di proprietà;
- Altri requisiti richiesti dalle amministrazioni locali.

Condizioni di punteggio favorevoli

- Giovani coppie sposate o conviventi.
- Adulti soli con minori a carico.
- Anziani con età superiore a 65 anni.
- Invalidità e disabilità.
- Condizioni di non igienicità dell'alloggio in cui si vive.
- Costo elevato dell'affitto.

IL FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

Per chi ha una casa in affitto e non riesce a pagarlo perché ha un reddito basso, esiste la possibilità di ricevere un aiuto economico dallo Stato, attraverso i Comuni di residenza. Chi vive già in un alloggio pubblico non può fare domanda.

Per fare domanda, bisogna attendere la pubblicazione di un bando pubblico. Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio Casa del proprio Comune di residenza.

Requisiti per ottenere il contributo economico

Bisogna dimostrare che l'affitto incide molto sul reddito della famiglia. A seconda di quanto incide l'affitto, il contributo sarà più o meno alto. Il calcolo è fatto in base alla Dichiarazione ISE/ISEE.

COMPRARE CASA IN ITALIA

Requisiti per l'acquisto

Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro, familiari o permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, possono acquistare un alloggio alle stesse condizioni degli italiani.

I documenti necessari per acquistare una casa

- **La promessa di vendita o compromesso (preliminare).** E' il contratto che impegna le parti a stipulare l'atto di vendita (il rogito) davanti al notaio. Nel contratto preliminare devono essere presenti tutti gli elementi dell'accordo che andranno inseriti nell'atto di vendita. Normalmente, alla firma del preliminare il compratore versa una somma al venditore a titolo di acconto sul prezzo concordato (caparra).
- **L'atto pubblico di vendita (rogito).** È il contratto di compravendita, in cui si trasferisce la proprietà al compratore e si stipula davanti ad un notaio, normalmente scelto dal compratore. Il notaio ha la funzione di dare forma pubblica all'atto e di certificare la volontà delle parti.

COSA SAPERE

1. Se la casa è in costruzione o ristrutturazione, verificare che vi siano tutti i permessi.
2. Verificare, se sulla casa ci sono delle ipoteche o situazioni che limitano il totale godimento dell'alloggio.
3. Chiedere di controllare prima della firma, tutti i punti del contratto preliminare.
4. Se la trattativa è portata avanti con un mediatore, è bene accertarsi che il venditore gli abbia dato mandato a vendere e che sia iscritto nell'apposito registro degli agenti immobiliari.

LA SALUTE

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)

Rappresenta le strutture e i servizi che garantiscono la tutela della salute e l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani e stranieri.

Hanno l'obbligo di iscrizione al SSN:

- i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno (lavoro subordinato, autonomo, motivi familiari, per asilo, per richiesta asilo, attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, per motivi religiosi) o in fase di rinnovo;
- i cittadini stranieri titolari di un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i familiari a carico, con regolare permesso di soggiorno;
- i cittadini stranieri titolari di permessi di soggiorno *per cure mediche* non possono iscriversi al SSN; le spese mediche sono a loro carico.

Iscrizione al SSN e scelta del medico di base

L'iscrizione al SSN viene fatta presso le **Aziende Sanitarie Locali (ASL)**.

La ASL comprende gli ospedali, gli ambulatori, i consultori e gli uffici del territorio in cui il cittadino ha la residenza o dove vive abitualmente (dimora abituale), indicata sul permesso di soggiorno. Al momento dell'iscrizione **si sceglie il medico di famiglia** e anche il pediatra, se vi sono figli minori.

I documenti per l'iscrizione sono:

- **documento di identità;**
- **permesso di soggiorno in corso di validità o accompagnato dalla ricevuta del rinnovo;**
- **certificazione di residenza** (o dichiarazione di dimora abituale all'indirizzo che risulta sul permesso di soggiorno).

I cittadini disoccupati, iscritti al Centro per l'Impiego, devono presentare una autocertificazione dell'iscrizione alle liste di collocamento.

Ogni cittadino **sceglie il medico di famiglia** (medico di fiducia o medico di medicina generale o di base) per ricevere assistenza sanitaria di primo livello in cui rientrano tutte le visite mediche per cui non è necessario recarsi in ospedale. A differenza dello specialista, il medico di fiducia cura la salute dei suoi pazienti nel complesso, conosce ed educa i suoi assistiti alla salute.

A cosa serve il medico di famiglia

Bisogna andare all'ambulatorio del medico di famiglia e non al pronto soccorso quando si manifesta un disturbo o un malessere non grave.

Il medico di famiglia...

- prescrive le medicine, gli esami e le visite specialistiche;
- può accompagnare il suo assistito in ospedale e seguire le fasi di degenza e di dimissione;
- tiene costantemente aggiornata la scheda sanitaria intestata a ciascun paziente;
- rilascia i certificati di malattia per i lavoratori e per i bambini che devono tornare a scuola dopo un periodo di malattia;
- rilascia il certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportive;
- deve assicurare l'assistenza programmata con il paziente presso il suo domicilio e quella programmata nelle collettività e nelle zone protette;
- in caso di necessità, visita a casa il proprio assistito;
- può chiedere il parere (consulto) con uno specialista.

Il medico di base svolge la sua attività in giorni ed orari esposti all'ingresso dell'ambulatorio. E' possibile sostituire il medico di base in qualsiasi momento. Quando il medico di famiglia è in ferie, viene sostituito in tutte le sue funzioni da un altro medico, da lui scelto.

Durata dell'iscrizione al SSN

L'iscrizione al SSN è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e durante la fase di rinnovo. E' indeterminata in caso di possesso di un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

L'iscrizione cessa *in caso di mancato rinnovo, di revoca del permesso di soggiorno, in caso di espulsione*, salvo che il cittadino non abbia presentato ricorso contro questi provvedimenti.

Diritti garantiti dall'iscrizione al ssn

Consegna del **Tesserino Sanitario**, che dà diritto a ricevere gratuitamente o pagando un contributo economico (ticket sanitario) a seconda della Regione di residenza, le seguenti prestazioni:

- visite mediche generali in ambulatori e visite mediche specialistiche;
- visite mediche a domicilio;
- ricovero in ospedale;
- vaccinazioni;
- esami del sangue, radiografie, ecografie;
- prescrizione di farmaci;
- assistenza per riabilitazione e ottenimento protesi.

Se non si hanno le risorse economiche sufficienti, sono garantite le prestazioni ambulatoriali, ospedaliere urgenti o comunque essenziali e le vaccinazioni necessarie.

Iscrizione facoltativa al SSN

Per queste categorie l'iscrizione al SSN non è obbligatoria:

- gli studenti;
- persone alla pari, secondo l'Accordo europeo di Strasburgo del 24.11.1969;
- religiosi;
- i cittadini con permesso per residenza elettiva, che non svolgono attività lavorativa;
- i cittadini con permessi per motivi diplomatici, impiegati presso Ambasciate;
- altre categorie, individuate per esclusione fra coloro che non hanno diritto all'iscrizione.

In questi casi, è possibile avere una copertura medica in due modi:

- *stipulando una polizza sanitaria* con una assicurazione privata;
- *iscrivendosi volontariamente al SSN*, pagando un contributo economico, calcolato ogni anno in base al reddito dichiarato.

IL TESSERINO STP PER GLI STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

In Italia, la salute e l'accesso alle cure mediche sono *diritti fondamentali*.

Pertanto, anche i cittadini stranieri irregolarmente presenti hanno diritto:

alle cure ambulatoriali, ospedaliere urgenti o essenziali, anche in day hospital, presso ospedali pubblici o privati.

E' necessario richiedere in qualsiasi ASL un **tesserino**, chiamato **STP** (Straniero Temporaneamente Presente).

Nella richiesta bisognerà dichiarare:

- nome, cognome e altri dati anagrafici;
- di non possedere risorse economiche sufficienti.

LA TUTELA DEL DIRITTO DI MATERNITÀ

La tutela della gravidanza e della maternità è un principio importante nella normativa italiana che si occupa di immigrazione.

Alle donne straniere sono garantiti pari diritti di accesso alle prestazioni sanitarie di supporto alla gravidanza e di prevenzione di determinate malattie con le cittadine italiane.

Godono degli stessi diritti anche le donne straniere in stato di gravidanza senza permesso di soggiorno, per cui oltre a poter accedere a tutte le cure previste, non possono essere espulse dall'Italia durante la gravidanza ed hanno diritto ad un permesso per cure mediche fino al 6° mese di età del bambino. Questo diritto è riconosciuto anche al marito convivente.

La donna straniera irregolare, in stato di gravidanza, deve chiedere il **permesso per cure mediche in Questura**, presentando i seguenti documenti:

- 4 fototessere
- passaporto
- certificati medici attestanti la gravidanza;
- dichiarazione circa la disponibilità di un alloggio.

Questo permesso non è rinnovabile alla scadenza e non può essere convertito in altro permesso.

I consultori familiari

Sono strutture presenti sul territorio che si occupano della *tutela della salute fisica e psichica della madre, del bambino, della famiglia e della coppia*. Tutti i servizi sono gratuiti e vi si accede per appuntamento telefonico.

I consultori offrono i seguenti servizi *consulenze e visite sui metodi contraccettivi; un supporto durante la gravidanza; corsi parto; consulenze e visite per l'interruzione volontaria della gravidanza; controlli ginecologici; assistenza pediatrica; vaccinazioni obbligatorie*.

Il diritti delle madri lavoratrici

La legge italiana prevede una serie di tutele in favore delle donne madri e lavoratrici.

Nello specifico, i diritti di una madre lavoratrice sono:

- **il divieto assoluto di licenziamento**, di sospensione dal lavoro e di messa in mobilità, delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a un anno di età del bambino;
- **Il diritto al rientro e alla conservazione del posto di lavoro e delle stesse mansioni**;
- in caso di **dimissioni volontarie**, durante il periodo in cui è non possibile essere licenziate, la lavoratrice ha diritto a tutte le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (pagamento dello stipendio pari all'80% della paga base, pagamento dei contributi, ecc.).

Astensione obbligatoria dal lavoro

È vietato far lavorare le donne in stato di gravidanza:

- durante i 2 mesi prima del parto;
- durante i 3 mesi dopo il parto.

Il pediatra di base

È il medico specializzato nel seguire i bambini, visitarli periodicamente, controllare la loro crescita, prescrivere i farmaci, le analisi e tutte le visite necessarie al loro sano sviluppo.

Il pediatra può essere scelto quando ci si iscrive al SSN. **Per i bambini da 0 a 14 anni, le prestazioni del pediatra sono gratuite.**

Le liste dei pediatri sono disponibili presso le ASL.

PREVENZIONE E CURE SPECIALISTICHE

Le visite specialistiche (ad es., ortopediche, fisiatriche, neurologiche ecc.) **sono prescritte dal medico di famiglia e dal pediatra di fiducia.**

Gli esami di laboratorio (ad esempio, le analisi del sangue, delle urine, ecc.) o strumentali (ad es., radiografie, ecografie, TAC, ecc.) possono essere prescritti anche da altri specialisti che lavorano negli ospedali o in ambulatori del Servizio Sanitario della regione in cui si vive.

Il medico che fa la prescrizione è tenuto ad informare il cittadino sulle ragioni della visita specialistica e sugli eventuali rischi connessi all'accertamento proposto.

La prenotazione della visita specialistica

Le prenotazioni si effettuano ai **Cup (Centri unificati di prenotazione)**, in altri **sportelli** dedicati delle **ASL**, in **farmacie**, parte della rete degli Sportelli unici distrettuali. E' possibile inoltre la prenotazione telefonica.

Il ticket e le visite specialistiche

Per le visite specialistiche, nonché gli esami di laboratorio e l'acquisto di medicine, bisogna pagare un contributo economico allo stato, denominato **ticket**.

Non devono pagare il ticket sulle **medicines**:

- gli invalidi civili al 100% o con invalidità superiore al 66% o con assegno di accompagnamento;
- i non vedenti ed i sordomuti;
- le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- cittadini di età superiore a 60 anni titolari di pensione sociale o al minimo ;

Non devono pagare il ticket **sulle cure specialistiche**:

- i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico;
- i disoccupati, cittadini di età superiore a 60 anni titolari di pensioni al minimo;
- gli invalidi civili al 100% o con invalidità superiore al 66% o con assegno di accompagnamento;
- gli infortunati sul lavoro e tutti cittadini con patologie e condizioni individuate da specifiche leggi.

Non si paga comunque il ticket in caso di prestazioni:

- per la diagnosi precoce dei tumori (per le donne di età superiore ai 45 anni non si paga il pap test);
- a tutela della maternità (mammografie, ecc.)
- per la donazione del sangue, organi e tessuti, vaccinazioni obbligatorie per minori di 14 anni

LE VACCINAZIONI

I vaccini sono farmaci utilizzati per la prevenzione delle malattie infettive.

La vaccinazione è il modo più sicuro ed efficace per ottenere la protezione da alcune gravi malattie.

Esistono diversi tipi di vaccinazioni. Le vaccinazioni dell'infanzia rappresentano una serie di vaccinazioni periodiche che vengono somministrate durante l'infanzia per la prevenzione delle malattie che costituiscono una minaccia per i bambini.

Le vaccinazioni per adulti non sono obbligatorie (facoltative) e dovrebbero essere fatte da tutte le persone di 65 o più anni di età per prevenire l'influenza, lo pneumococco e il tetano. Tutti gli adulti dovrebbero essere vaccinati per il tetano. Alcuni adulti, anche se di età inferiore ai 65 anni, appartenenti a gruppi ad alto rischio, dovrebbero fare il vaccino contro l'epatite B, l'influenza o lo pneumococco.

Vaccinazioni obbligatorie per i bambini contro: tetano, difterite, poliomielite, epatite B

Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite.

Vaccinazioni consigliate contro: morbillo, pertosse, rosolia.

Per gli adulti sono consigliate le vaccinazioni contro tetano ed epatite B.

Luoghi in cui è richiesto il certificato delle vaccinazioni

Normalmente a scuola e nello specifico: scuola primaria, scuola materna, nido d'infanzia.

E' inoltre richiesto per mandare i figli in gita o in soggiorni estivi o per iscriverli ad attività sportive agonistiche.

IL PRONTO SOCCORSO E L'OSPEDALE

Urgenze ed emergenze

Nelle situazioni di particolarità gravità ed emergenza, si può ricorrere a uno dei seguenti servizi:

Guardia Medica, 118, Pronto Soccorso

La guardia medica

Nelle ore notturne o nei giorni festivi, in caso di particolare urgenza e quando non è possibile contattare il medico di famiglia o il pediatra, si può chiamare la guardia medica, che è un servizio gratuito di assistenza sanitaria che si richiede telefonicamente.

Chiamando il numero, che varia da città a città, risponde un medico che consiglia come comportarsi, e se necessario, va dal paziente per una visita a domicilio. Dopo la visita e le eventuali prime cure, il medico di guardia può prescrivere farmaci, rilasciare certificati di malattia, proporre il ricovero ospedaliero.

118: il numero di emergenza

In caso di malori gravi, incidenti, pericolo di vita si può chiamare il 118.

Il 118 è un servizio pubblico di emergenza attivo tutto l'anno, 24 ore su 24, che in situazione di emergenza garantisce l'invio immediato di mezzi di soccorso sanitario (ambulanza) per un eventuale ricovero ospedaliero. La telefonata al 118 è gratuita da ogni apparecchio telefonico, fisso o mobile.

Il Pronto Soccorso

In presenza di urgenze gravi, emergenze, il cittadino può recarsi al Pronto Soccorso presso gli ospedali presenti in ogni città.

Nel Pronto Soccorso vengono prestate le prime cure nei casi di urgenza e di emergenza. Il servizio è organizzato per dare la precedenza non secondo l'ordine di arrivo ma secondo la gravità.

Il grado di urgenza di ogni paziente è rappresentato da un colore assegnato al momento dell'ingresso.

Nel Pronto Soccorso, la precedenza viene data ai casi più gravi:

CODICE 1 ROSSO

EMERGENZA - Pericolo di vita immediato, priorità assoluta

CODICE 2 GIALLO

URGENZA - Lesione grave, urgenza elevata, massimo impegno per ridurre l'attesa del paziente

CODICE 3 VERDE

URGENZA MINORE - Nessun pericolo di vita, cure prestate dopo i casi più urgenti.

L'Ospedale

Situazioni di particolare urgenza e gravità o fasi gravi di alcune malattie richiedono il **ricovero in ospedale** delle persone malate.

I documenti necessari per il ricovero sono:

- la tessera sanitaria, il documento rilasciato dalla ASL di appartenenza, attestante il diritto all'assistenza sanitaria;
- tutta la documentazione clinica personale: cartelle di dimissione, eventuali cartelle cliniche di precedenti ricoveri, esami e accertamenti diagnostici già eseguiti (esami del sangue, radiografie, referti di visite, ecc.), indicazioni degli eventuali farmaci usati abitualmente o assunti momentaneamente;
- un documento di riconoscimento. Per i cittadini stranieri non comunitari è necessario il passaporto e/o il permesso di soggiorno;
- il codice fiscale;
- la richiesta di ricovero fatta dal medico.

Esistono **diversi tipi** di ricovero a seconda dell'urgenza di cura e della gravità della malattia.

Il ricovero programmato ordinario

Il ricovero programmato ordinario è usato nei casi di malattie che richiedono interventi prevedibili o non urgenti e nei casi in cui sono necessari particolari accertamenti non eseguibili in ambulatorio.

Il ricovero può essere richiesto direttamente dal reparto ospedaliero oppure dal medico di famiglia o dallo specialista, in accordo con l'ospedale. La richiesta deve essere compilata su una scheda all'accettazione dell'ospedale, specificando il motivo del ricovero, le informazioni relative alle condizioni dell'assistito e gli eventuali accertamenti diagnostici e di laboratorio già fatti.

E' preceduto da una visita medica ambulatoriale presso l'ospedale, che conferma la necessità del ricovero e che invia l'assistito al reparto appropriato. In mancanza di posti-letto disponibili, l'assistito è inserito nella lista di attesa secondo il registro di prenotazioni.

Il day hospital

Nel day hospital (**ospedalizzazione diurna**), l'assistito si reca nella struttura ospedaliera durante il giorno, non prevedendo il pernottamento.

Il medico di base, il medico di reparto o lo specialista propone questa forma di ricovero quando sono richieste prestazioni non eseguibili in ambulatorio ma che **non richiedono il ricovero permanente** o quando è necessario proseguire le cure dopo le dimissioni da un ricovero.

E' prevista la possibilità di **più ricoveri in day hospital** durante l'anno per completare la cura della malattia. Alla chiusura del ciclo di ricovero in day hospital, è consegnata al paziente una relazione clinica da consegnare al medico di base.

L'ospedalizzazione domiciliare

L'ospedalizzazione domiciliare (**a casa**) dei pazienti è organizzata in vari ospedali, per le persone con malattie di tipo oncologico in fase avanzata (tumori), per chi non è autosufficiente e per chi ha difficoltà ad accedere alle strutture sanitarie.

Questo metodo di cura è deciso e organizzato dallo stesso ospedale, può essere richiesto dal medico di famiglia, dal malato o da un suo familiare o dal medico dell'ospedale dal quale il malato sarà dimesso.

L'Assistenza domiciliare integrata (ADI)

L'assistenza domiciliare integrata (ADI) è un servizio, organizzato dalle Asl in collaborazione con i Comuni, che permette ai cittadini che ne hanno bisogno di essere **assistiti a casa** con programmi personalizzati, evitando il ricovero in Ospedale o in una casa di riposo, se anziani, per un tempo maggiore del necessario.

L'assistenza domiciliare integrata semplice include prestazioni infermieristiche o riabilitative come medicazioni, prelievi del sangue o cambi di catetere, ed è rivolta a persone non totalmente autosufficienti, in genere anziane.

Nei casi più semplici, l'assistenza domiciliare deve essere **richiesta al medico di base**, che valuta la situazione e la segnala alla ASL, che si attiva per fornire i servizi richiesti.

Nei casi più gravi, l'assistenza domiciliare è **decisa direttamente dalla ASL** di residenza o dal medico di base, ma può essere richiesta anche dalla persona interessata, dai suoi familiari o dagli operatori dei Servizi Sociali del Comune. La richiesta è valutata da una commissione, composta da medici, operatori dei Servizi Sociali, infermieri ed altre eventuali figure professionali. La domanda è accettata solo se il servizio di assistenza domiciliare è attivo nella Asl e se la persona ha realmente complesse necessità per le quali non sono sufficienti gli infermieri o gli operatori sociali.

